

la proroga dello sgravio contributivo, che interessa decine di migliaia di imprese edili — comprese le società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse — ha consentito una riduzione del costo del lavoro per le imprese di circa il 2,50 per cento, a seconda della natura industriale o meno dell'azienda e del numero degli occupati;

attualmente, le aziende interessate stanno ancora attendendo l'emanazione del provvedimento del Governo — di norma predisposto entro la fine di ottobre — relativo al 2001 ed annunciato più volte come imminente anche da una comunicazione dell'Inps del 27 settembre 2001, n. 154 —:

quali misure il Governo intenda prendere affinché le imprese edili non debbano scontare l'aumento del costo del lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che di tale riduzione contributiva annuale è stato tenuto conto nell'aggiudicazione di molte gare d'appalto per il settore pubblico e nella stipulazione di contratti d'appalto privati. (4-01765)

SANTORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le cause di contenzioso tra l'Inps e i cittadini ammontano a circa 1 milione e questi ultimi hanno ottenuto dai giudici pignoramenti sui conti correnti dell'Inps per 885,3 miliardi di lire;

in molti casi il costo delle cause è maggiore delle prestazioni dovute ai cittadini e l'Inps, nel solo anno 2000, ha speso 538 miliardi di lire per i soli interessi passivi dovuti per prestazioni erogate in ritardo;

il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Inps ha ripetutamente segnalato, fin dal 1997, la situazione di emergenza venutasi a creare con grave danno per l'Istituto —:

se non ritenga che si debba finalmente affrontare con decisione tale problematica, stabilendone le direttrici fondamentali che migliorino la qualità del coordinamento tra Uffici amministrativi e legali dell'Inps e che prevedano l'utilizzo dell'arbitrato tra le parti sociali per la più rapida soluzione delle controversie previdenziali ed assistenziali, in quanto tale applicazione consentirebbe un notevole risparmio economico, la semplificazione delle procedure per la definizione del contenzioso e avrebbe il sicuro obiettivo riconoscimento dell'immediato miglioramento operativo. (4-01778)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta in Commissione:

DEIANA, TITTI DE SIMONE, MASCIA, VALPIANA, RUSSO SPENA, ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste italiane, dopo i vari incontri con le organizzazioni sindacali del 17, 18 e 23 ottobre 2001 ha avviato le procedure di licenziamento per il personale, a suo dire in esubero, in base alla legge n. 223 del 1991, articoli 4 e 24;

con lettera, viene comunicato ai dipendenti quanto segue: « ..., il Suo rapporto di lavoro viene risolto con decorrenza ed effetto dal 31 dicembre 2001, risultando Ella alla data sopra indicata in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. Conseguentemente Ella a decorrere dal 1° gennaio 2002 non farà più parte degli organici della Società... L'Azienda provvederà, da parte sua, all'adempimento delle formalità previste a proprio carico perché Ella possa essere iscritto nelle liste di mobilità istituite dalla legge n. 223 del 1991... »;

i criteri di questi licenziamenti riguardano il personale maschile che ha raggiunto i 35 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica, mentre per il personale femminile viene considerata l'età massima di sessanta anni —

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritenga che le misure adottate da Poste italiane possano mettere in forse la funzionalità del servizio a danno degli utenti e se non ravvisi inoltre nel comportamento dell'Ente poste italiane una gravissima discriminazione e la violazione del diritto alle pari opportunità previste tra il personale di ambo i sessi;

se non ritenga di favorire ulteriori iniziative di concertazione tra l'ente e le organizzazioni sindacali, al fine di salvare i posti di lavoro ed evitare la sopracitata discriminazione. (5-00529)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

PAROLI e BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'E 239 è un additivo antimicrobico, con denominazione chimica Esametilentramina. Si tratta di una sostanza tossica, comunemente indicata con la denominazione di Esamina;

nelle premesse dell'atto ispettivo n. 4-34351 del 1° marzo 2001, sulla richiesta di vietare l'uso (entro tempi da determinarsi) del conservante E 239 e dei suoi derivati, nella fabbricazione dei prodotti caseari ed in particolare del Provolone Valpadana DOP, si richiamava la potenziale pericolosità dell'additivo, per come risultante da dati scientifici condivisi e da notizie disponibili;

sulla nocività per l'uomo dell'E 239 e dei suoi derivati, esiste una esaustiva documentazione scientifica da cui emerge che quando presente nei prodotti alimentari, arreca danni alla salute, in quanto è altamente tossico ed è capace di provocare mutamenti genetici;

relativamente alle parti di propria competenza, i ministri interrogati dovrebbero ad ogni modo disporre di rigoroso materiale ufficiale che comprova la nocività dell'esamina e dei suoi derivati. Nei loro più recenti atti ministeriali emessi in risposta a richieste di pareri sull'uso dell'E 239 per produrre derrate alimentari e per fabbricare prodotti caseari a Denominazione Protetta, si decreta che l'additivo ed i suoi derivati siano da vietare e che non è ammesso nella produzione della DOP Provolone Valpadana. In tal senso si citano il parere del Ministero della sanità, ad opera dell'Istituto superiore di sanità, n. 15108/A.L. 22, del giugno 1998, che si esprime negativamente circa l'uso dell'E 239 nella produzione del Provolone Valpadana DOP, nonché quello del Ministero per le politiche agricole e per esso del suo Ufficio Legislativo, Prot. n. 568 del 6 marzo 2001, che in maniera equivalente ribadisce il divieto dell'uso dell'E 239 nella produzione della DOP « Provolone Valpadana »;

con l'interrogazione n. 4-34351 di cui sopra, si chiedeva tra l'altro, di stabilire un termine ultimo entro cui far cessare l'utilizzo dell'E 239 e dei suoi derivati ove ancora fossero stati impiegati nella produzione di prodotti alimentari, e a decorrerne da tale data di vietarne l'utilizzo nella produzione di qualsiasi formaggio,

circa l'uso e la classificazione del conservante E 239, la dottrina riporta che si tratta di un additivo, ossia una sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti. In riferimento alla DOP Provolone Valpadana, si ricorda che questo formaggio è uno dei più antichi e conosciuti prodotti tipici e che in tal senso gli è stata registrata la Denominazione di Origine Pro-